

allegato 8

CONVENZIONE A.N.I.C.A. - A.C.E.C.

L'anno 1953, il giorno del mese di in Roma
tra

l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini (A.N.I.C.A.)
rappresentata dal suo Presidente Nazionale, Avv. Eitel Monaco, assistito
dall'Avv. Valignani e dai signori

e

l'Associazione Cattolica Esercenti Cinema (A.C.E.C.) rappresentata dal
suo Presidente Nazionale, Mons. Francesco Dalla Zuanna, assistito dall'Avv.
Francesco Angelicchio e dai signori

P r e m e s s o

- che tutte le Sale Cinematografiche parrocchiali hanno finalità
esclusivamente educativo-morali, secondo quanto stabilito dalla Au-
torità Ecclesiastica e riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con sua circolare n. 9419/AG del 23 Maggio 1950;

- che in virtù delle disposizioni suddette le Sale stesse pos-
sono programmare esclusivamente i film ammessi dall'organizzazione a ciò
preposta dall'Autorità Ecclesiastica e, di conseguenza

- che tutti i film dichiarati "esclusi", "sconsigliabili" o
per "adulti con riserva" dalla Commissione Nazionale per la classifica-
zione dei film, presso il Centro Cattolico Cinematografico, non possono
essere, in nessun caso, programmati nelle Sale cinematografiche parro-
chiali, mentre le pellicole giudicate "per adulti" potranno essere pro-
iettate soltanto, e con opportuni emendamenti, approvati dalla Commis-
sione suddetta, in quelle Sale che ne otterranno l'esplicito consenso
dell'Autorità Ecclesiastica Diocesana;

- che l'Associazione Cattolica Esercenti Cinema (A.C.E.C.) è
la sola Associazione riconosciuta dall'Autorità Ecclesiastica per la tu-
tela e la disciplina delle Sale Cinematografiche Cattoliche;

- che la rappresentanza suddetta è stata riconosciuta dalle Amministrazioni Centrali dello Stato, da Enti pubblici e privati e dall'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (A.G.I.S.), cui l'A.C.E.C. aderisce;

si conviene e si stipula quanto segue :

1) - le Case di noleggio compileranno annualmente, per le Sale cinematografiche parrocchiali, un elenco della propria produzione dal quale saranno esclusi tutti i film dichiarati non proiettabili nelle Sale stesse dal Centro Cattolico Cinematografico (C.C.C.), in conformità alle disposizioni in merito impartite dall'Autorità Ecclesiastica e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed agli accordi esistenti fra l'A.C.E.C., l'A.G.I.S. e l'A.N.E.C.;

2) - in tutte quelle regioni e diocesi nelle quali esista e sia funzionante il Servizio Assistenza Sale Cinematografiche Cattoliche (S.A.S.Ci.C.), tutti i contratti di noleggio film coi singoli e sercenti Sale Cinematografiche Parrocchiali, saranno stipulati esclusivamente tramite gli uffici del S.A.S.Ci.C.;

3) - eventuali tagli e correzioni disposti dalla competente Autorità Ecclesiastica, saranno apportati unicamente dagli appositi uffici del S.A.S.Ci.C., ove questo esista, e direttamente dalle Commissioni Diocesane per la Cinematografia, ove il S.A.S.Ci.C. non sia ancora costituito.

L'A.N.I.C.A. e l'A.C.E.C. inoltre, allo scopo di controllare l'osservanza degli accordi di cui sopra e di studiare tutti i mezzi atti a sviluppare, in un clima di reciproca comprensione, i rapporti fra la produzione ed il noleggio e l'esercizio cinematografico cattolico, costituiranno, per le singole regioni, nelle città capo zona del noleggio, delle Commissioni Paritetiche A.N.I.C.A.-A.C.E.C. e in sede nazionale una Commissione alla quale saranno demandate anche funzioni arbitrali.

Il presente accordo entra in vigore il 1 Gennaio 1954. Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti, con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. L' A.C.E.C.
(Mons. Francesco Dalla Zuanna)

p. L'A.N.I.C.A.
(Avv. Bitel Monaco)